

3. Il quadro delle regole

La disciplina giuridica delle società di ingegneria e architettura si rinviene principalmente in due fonti normative: Il **Codice dei contratti pubblici** (il d.lgs. 163/2006 e sue modifiche che ha assorbito la Legge Merloni e le norme comunitarie) e il **Regolamento attuativo del Codice** (il Dpr 207/2010).

3.1 Nel Codice la norma di riferimento principale è **l'articolo 90, comma 2, lettera b) del D.lgs. 163/06** (Codice Appalti) che recita:

"Si intendono per....

b) società di ingegneria le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti di cui alla lettera a), che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale.

Ai corrispettivi relativi alle predette attività professionali si applica il contributo integrativo qualora previsto dalle norme legislative che regolano la Cassa di previdenza di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo dovrà essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti".

La disciplina delle società di ingegneria (che comprende anche le cooperative costituite da soci anche non iscritti all'albo professionale) **non prevede quindi limiti all'apporto di capitale (possono quindi esserne soci sia professionisti, sia soggetti non iscritti ad ordini professionali, sia persone giuridiche)**, ferme restando le garanzie e le tutele in ordine allo svolgimento delle prestazioni professionali, sotto il profilo della responsabilità e personalità dell'attività, di cui allo stesso Codice e al Regolamento, come si dirà più avanti.

La lettera a) del citato comma 2 dell'articolo 90, prevede inoltre la costituzione, da parte di soli soci professionisti, di "società di professionisti", strutture organizzate secondo i modelli delle società di persone e delle società di cooperative, che svolgono le stesse attività delle società di capitali.

Va segnalato che **le società di ingegneria e le società di professionisti, anche sotto il profilo della corresponsione a Inarcassa del contributo integrativo** (oggi al 4% del fatturato), **sono state equiparate dal 1998 a tutti gli altri progettisti** (professionisti o studi professionali).

Le società di ingegneria e le società di professionisti, costituite da almeno cinque anni, **possono operare sia singolarmente, sia in consorzi stabili di società di ingegneria e di società di professionisti**, ai sensi del seguente articolo 90, comma 1, lettera h) del Codice che testualmente recita:

"h) da consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria e architettura, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, e che abbiano deciso di operare in modo congiunto secondo le previsioni del comma 1 dell'art. 36. E' vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. Ai fini della partecipazione alle gare per l'affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative ad essa connesse, il fatturato globale in servizi di ingegneria e architettura realizzato da ciascuna società consorziata nel quinquennio o nel decennio precedente e' incrementato secondo quanto stabilito dall'art. 36, comma 6, della presente legge; ai

consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria si applicano altresì le disposizioni di cui all'art. 36, commi 4 e 5 e di cui all'art. 253, comma 8”.

La società di ingegneria è sempre tenuta (art. 90, comma 7 del Codice) a svolgere le proprie attività attraverso “professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell’offerta, con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali”.

Attraverso questa norma viene quindi a concretizzarsi il **principio della personalità della prestazione** e della **responsabilità personale** del soggetto che materialmente firma gli elaborati, unitamente, come si vedrà, al direttore tecnico della società di ingegneria. Inoltre sempre con l’applicazione di questa norma alle società di ingegneria, viene esercitato anche il controllo deontologico da parte degli ordini professionali sull’operato dei propri iscritti, firmatari del progetto o direttori tecnici.

In tema di responsabilità va anche richiamato l’articolo 111 del Codice dei contratti pubblici che, per il settore dei lavori pubblici, stabilisce l’obbligo per tutti i progettisti, di produrre al committente una **polizza di responsabilità professionale a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento della attività professionale** che, per ogni incarico, avrà durata fino all’emissione del certificato di collaudo. Questa polizza (la cosiddetta “polizza Merloni” dovrà coprire i possibili danni derivanti da errore o omissione della progettazione.

Per le nuove **società di ingegneria e società di professionisti**¹, l’articolo 253 comma 15 del d.lgs. 163/06 prevede la possibilità, di documentare, per cinque anni dalla costituzione, il possesso dei requisiti per partecipare alle gare anche con riguardo ai requisiti dei soci, dei direttori tecnici e dei dipendenti.

Tale norma, che originariamente era limitata a soli tre anni, è stata portata a cinque anni in accoglimento di una proposta OICE al decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106.

Infine per quel che concerne la **partecipazione della società di ingegneria e della società di professionisti alle gare per l’affidamento di servizi di ingegneria e architettura**, anche in questo caso in accoglimento di una specifica richiesta dell’OICE, è stato introdotto all’articolo 253 del decreto Legislativo 11 settembre 2008, n. 152 (c.d. terzo correttivo del Codice) il comma 15-bis, che prevede un meccanismo transitorio (fino al 31 dicembre 2010, poi prorogato al 31 dicembre 2013 dal decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106) teso a consentire una più agevole partecipazione alle gare per i progettisti attraverso la presa in considerazione di un arco temporale più ampio rispetto a quello previsto dalla normativa vigente di cui all’articolo 66 del Dpr 554/99 (art. 263 del Dpr 207/2010)².

¹ Nel Parere del 18 giugno 2009, l’AVCP ha avuto modo di chiarire due aspetti rilevanti:

a) “...“affinché possa parlarsi di “nuova società” è necessaria l’attribuzione di una nuova partita IVA ovvero del codice fiscale: le variazioni dell’oggetto sociale, della ragione sociale, del capitale sociale, deliberate ex articolo 2479/bis, c.c. con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale, non determinano costituzione di una nuova società”;

b) “... in caso di fusione mediante costituzione di nuova società, ai sensi dell’art. 2051 c.c., quest’ultima ai fini della partecipazione alle gare per l’affidamento di incarichi professionali, possa ricorrere sia ai requisiti dei soggetti indicati nell’art. 253, comma 15 del Codice, sia all’esperienza pregressa delle società preesistenti, purché nei limiti dei tre anni successivi a tale costituzione.”

² L’AVCP, con la determinazione 5/2010 e il Ministero delle infrastrutture con la circolare del 12 novembre 2009, n. 4649, hanno chiarito che “la disposizione incide sui requisiti indicati alle lett. a) e d) dell’articolo 66 del d.P.R. n. 554/1999 (art. 263 del d.P.R. n. 207/2010), consentendo di valutare il fatturato globale per servizi espletati, per un importo variabile tra tre e sei volte (ora tra due e quattro volte in base al d.P.R. 207/2010) l’importo a base di gara, in un arco temporale decennale (nei migliori 5 anni del decennio precedente), in luogo del periodo quinquennale previsto dal regolamento, nonché di considerare l’organico medio annuo del personale tecnico utilizzato, in misura variabile da

3.2 Nel **dPR 207/2010** si prevedono le norme di dettaglio attuative del Codice, all'articolo 254, il quale dispone che:

“1 Ai fini dell'affidamento dei servizi disciplinati dal presente titolo, la società di ingegneria è tenuta a disporre di almeno un direttore tecnico, con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici della società e di collaborazione e controllo sulle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni, che sia ingegnere o architetto o laureato in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente svolta dalla società, abilitato all'esercizio della professione da almeno 10 anni nonché iscritto, al momento dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti ovvero abilitato all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione Europea cui appartiene il soggetto. Al direttore tecnico o ad altro ingegnere o architetto da lui dipendente abilitato all'esercizio della professione, ed iscritto al relativo albo professionale, la società delega il compito di approvare e controfirmare gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto dell'affidamento; l'approvazione e la firma degli elaborati comportano la solidale responsabilità civile del direttore tecnico o del delegato con la società di ingegneria nei confronti della stazione appaltante.

2 Il direttore tecnico è formalmente consultato dall'organo di amministrazione della società ogniqualvolta vengono definiti gli indirizzi relativi all'attività di progettazione, si decidono le partecipazioni a gare per affidamento di incarichi o a concorsi di idee o di progettazione, e comunque quando si trattano in generale questioni relative allo svolgimento di studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni, direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica e studi di impatto ambientale.

3 Le società di ingegneria predispongono e aggiornano l'organigramma comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare:

- a) i soci;*
- b) gli amministratori;*
- c) i dipendenti;*
- d) i consulenti su base annua, muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;*
- e) i collaboratori a progetto in caso di soggetti non esercenti arti e professioni.*

L'organigramma riporta, altresì, l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità. Se la società svolge anche attività diverse dalle prestazioni di servizi di cui all'articolo 252, nell'organigramma sono indicate la struttura organizzativa e le capacità professionali espressamente dedicate alla suddetta prestazione di servizi. I relativi costi sono evidenziati in apposito allegato al conto economico. L'organigramma e le informazioni di cui sopra, nonché ogni loro successiva variazione, sono comunicati all'Autorità entro trenta giorni dall'approvazione dei bilanci. La verifica delle capacità economiche finanziarie e tecnico-organizzative della società ai fini della partecipazione alle gare per gli affidamenti di servizi si riferisce alla sola parte della struttura dedicata alla progettazione. L'indicazione delle attività diverse da quelle appartenenti ai servizi di natura tecnica sono comunicate all'Autorità”.

due a tre volte le unità stimate nel bando per lo svolgimento dell'incarico, su base quinquennale (nei migliori tre anni del quinquennio precedente), in luogo del periodo triennale previsto dal regolamento”.

Un'altra norma di rilievo ai fini della partecipazione ad affidamenti pubblici è costituita dal successivo quarto comma della citata norma regolamentare che recita:

“4. L’Autorità, su istanza delle società di ingegneria, chiede al competente ufficio del casellario giudiziale, relativamente ai direttori tecnici di cui al comma 1, i certificati del casellario giudiziale di cui all'articolo 21 del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, oppure le visure di cui all'articolo 33, comma 1, del medesimo decreto n. 313 del 2002”.